

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1979

Provvidenze a favore dei paraplegici e dei tetraplegici

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che viene presentato alla vostra attenzione intende dare al personale civile e militare dello Stato, reso paraplegico e tetraplegico per ragioni di servizio, la possibilità di cure specifiche, al fine di un reinserimento, quanto più possibile completo, nella famiglia e nella vita sociale.

Infatti, questa categoria di invalidi (paralisi irreparabile agli organi addominali, con perdita dell'uso degli arti inferiori — paraplegici —, ed anche degli arti superiori — tetraplegici —), con cure appropriate e costanti — dopo la prima degenza devono disporre di cure riabilitative e di attrezzi idonei per il recupero di muscoli ed organi —, con il ritorno all'ambiente familiare originario — l'alloggio deve essere adattato alle nuove esigenze: ingresso più ampio, scivoli, ascensori, bagni e servizi annessi, cucina, letto, porte e finestre adatte, carrozzella, eccetera —, ha mostrato capacità di recupe-

ro sorprendenti, i cui limiti (ogni soggetto reagisce in modo diverso) non possono mai essere percentualmente generalizzati e definiti.

Naturalmente il raggiungimento di tale risultato richiede alti costi, che il personale statale in parola non è in grado di sostenere: di qui l'opportunità del presente disegno di legge, anche nella considerazione che tutti gli altri lavoratori, anche se non sempre in modo adeguato, sono coperti dalle varie fasce di assicurazioni INAIL o diversamente.

È previsto, per fronteggiare siffatta esigenza, un onere di lire 3.000 milioni. Va detto che il disegno di legge risolve solo in minima parte il problema; infatti questa categoria sembra destinata ad allargarsi più che a restringersi, tenuto conto dei rischi che, oggi, i militari ed altro personale dello Stato corrono giornalmente a causa della difficile situazione generale del paese, ed in par-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ticolar modo nel campo dell'ordine pubblico.

Si fa rilevare che vi sono state valutazioni unitarie, già ampiamente discusse nella VII legislatura in sede di Commissione affari costituzionali e dell'interno del Senato.

Il disegno di legge mira a riavvicinare l'invalido alla famiglia ed alla vita sociale. Non ci si illude, con ciò, di risolvere a pieno

la questione; è infatti auspicabile che l'occasione offra spunti per una indagine approfondita da parte del Senato, al fine di addivenire ad una normativa organica e generale, volta al massimo recupero di tutti gli invalidi, con l'adeguamento, alle loro esigenze, di strutture pubbliche inerenti i servizi ed i mezzi pubblici, l'edilizia, le attrezzature nei posti di lavoro.

Si confida nell'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella *E*, lettera *A*, n. 2, e *A-bis*, n. 3, annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è concessa un'indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:

lettera *A*, n. 2, lire 40.000.000;

lettera *A-bis*, n. 3, lire 25.000.000.

L'indennità di cui al comma precedente è aumentata della misura corrispondente all'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, per il personale militare di leva.

Art. 2.

Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000.

Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera *A-bis*, n. 3.

Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, n. 2, e *A-bis*, n. 3, sono rimborsate dall'Amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale.

Le spese di degenza e cura in detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unità sanitaria locale, sono anticipate dall'Amministrazione, salvo recupero, nel limite di

quattro quinti, mediante ritenute operate sulle indennità di cui al precedente articolo 2 e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1975, n. 361.

Art. 4.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste all'articolo 3, sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361, compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura, l'assegnazione di un terzo accompagnatore.

Art. 5.

Ai mutilati ed invalidi per servizio, che cessano dal servizio per una delle infermità indicate al precedente articolo 1, è assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalla legge.

Art. 6.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.